

Legge regionale n. 32 del 08/06/1993

## **Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia.**

### **Art. 1**

1. La pesca di mestiere e' l' attivita' economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente e che consiste nella cattura di pesci, molluschi, crostacei ed anfibi delle acque interne, in quanto non vietati, al fine della loro commercializzazione.
2. Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle acque del demanio marittimo interno.

Note:

1 Abrogato il comma 2 da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000

2 Ripristinato il comma 2 per effetto dell' abrogazione dell' art. 11, comma, 15, L.R. 13/2000, operato dall' art. 8, comma 15, L.R. 12/2000.

### **Art. 2**

1. Chiunque intenda esercitare la pesca di mestiere di cui alla presente legge deve essere in possesso della licenza di pesca di tipo A di cui alla legge 20 marzo 1968, n. 433.

### **Art. 3**

1. Per l' esercizio della pesca di mestiere possono essere utilizzati esclusivamente i seguenti attrezzi aventi le caratteristiche a fianco di ciascuno indicate:

a) bertovello: diametro massimo di apertura della bocca m. 1,50; lunghezza massima della rete dal bordo della bocca m. 3,50; lato delle maglie non inferiore a mm. 8; esclusivamente i bertovelli con diametro di apertura della bocca inferiore a 75 cm. possono essere legati uno all'altro purché collocati in unica serie lungo una linea parallela alla sponda del corso d' acqua e ad una distanza da bocca a bocca non inferiore a m. 7,50; e' fatto divieto dell' uso di bertovelli con le ali;

b) passelera o passerella: nappa con maglia non inferiore a mm. 40; altezza massima m. 1; la lunghezza complessiva delle passelere, se poste in serie, non può superare la misura massima di m. 500;

c) gombina o bombina: lunghezza massima m. 25; maglia non inferiore a mm. 20; altezza massima m. 1, salvo nel fiume Isonzo m. 2;

d) retisin o fureghin: lunghezza massima m. 30; maglia non inferiore a mm. 14; altezza massima della bocca dell' attrezzo in funzione cm. 40;

e) palangrese o parangal: numero massimo consentito ad ogni pescatore n. 2 per complessivi 500 ami;

f) bilancione: lato della rete non superiore alla metà della larghezza del corso d' acqua al momento della emersione; lato della maglia non inferiore a mm. 30, ridotto nella parte centrale (un quinto del

totale) a mm. 8; per il recupero del pesce la parte centrale puo' essere munita di un cono di rete apribile al vertice con maglia non inferiore a mm. 6;

g) rete da imbrocco: lunghezza massima m. 50; maglia non inferiore a mm. 20; altezza massima non superiore alla meta' della profondita' del corso d' acqua nel luogo in cui viene usata.

**2.** E' vietato collocare gli attrezzi di pesca di cui al comma 1, fissi o mobili, qualora i medesimi occupino piu' della meta' della larghezza del corso d' acqua o bacino.

**3.** Gli attrezzi di pesca di cui al comma 1 possono essere utilizzati esclusivamente nelle acque indicate nell' articolo 11 e per il loro uso e' consentita anche l' utilizzazione della barca.

**4.** Le maglie delle reti si misurano a rete bagnata, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.

#### **Art. 4**

**1.** Gli attrezzi di pesca di cui all' articolo 3 devono essere muniti a cura del pescatore di mestiere di un contrassegno riportante il numero della licenza del pescatore stesso. Detti contrassegni, riportanti ciascuno anche un numero progressivo, sono forniti dall' Amministrazione provinciale competente al rilascio della licenza.

**1 bis.** Per i pescatori di mestiere non residenti nel Friuli-Venezia Giulia al rilascio dei contrassegni di cui al comma 1 provvede, su richiesta dell'interessato, una qualsiasi delle Amministrazioni provinciali del Friuli- Venezia Giulia.

**2.** Il pescatore di mestiere puo' segnalare in qualsiasi momento all' Amministrazione provinciale i contrassegni smarriti o mancanti. La segnalazione e' obbligatoria all' atto del rinnovo della licenza di pesca.

**3.** Gli attrezzi rinvenuti in acque dove non e' consentito il loro utilizzo sono recuperati e sequestrati dagli agenti di vigilanza a norma della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Note:

**1** Aggiunto il comma 1 bis da art. 29, comma 1, L. R. 24/1996

#### **Art. 5**

**1.** Qualunque sia il tipo di rete usata per la pesca, la stessa non puo' essere manovrata a strascico, ossia immersa e quindi trascinata, anche per brevi tratti.

**2.** Se in un corso o bacino d' acqua si trovi gia' collocato un mezzo da pesca, esclusa la canna, non puo' essere posto un altro a distanza minore del doppio della lunghezza del piu' grande di essi.

**3.** Per i bilancioni la distanza fra gli impianti, misurata dal centro della rete, non puo' essere inferiore a metri 400.

**4.** Gli impianti di bilancione gia' esistenti ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge non conformi alla normativa vigente devono essere regolarizzati a tutti gli effetti entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## **Art. 6**

1. E' vietato adoperare o collocare nelle acque reti o attrezzi per la pesca di mestiere ad una distanza minore a 20 metri a monte ed a valle dai mulini in esercizio, dalle centrali idroelettriche e dalle idrovore, nonche' esercitare la pesca di mestiere dai ponti, dalle passerelle e simili.

## **Art. 7**

1. Per la violazione delle disposizioni vigenti in materia di pesca nelle acque interne si applicano nei confronti del pescatore di mestiere le seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire 300.000 a lire 3.000.000, oltre alla revoca definitiva della licenza di pesca di mestiere o la esclusione definitiva dalla concessione della licenza stessa, fatte salve le pene previste dalle altre disposizioni di legge, per chi viola le norme di cui al primo comma dell' articolo 6 del R. D. 8 ottobre 1931, n. 1604;

b) da lire 200.000 a lire 2.000.000 per chi effettua semine e ripopolamenti, compresa l' introduzione di specie alloctone, senza la preventiva autorizzazione dell' Ente tutela pesca;

c) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la pesca con i mezzi di cui all' articolo 3 senza aver conseguito la licenza di pesca di mestiere o con la licenza scaduta;

d) da lire 250.000 a lire 2.500.000 per chi effettua la pesca di mestiere nelle acque non comprese negli allegati di cui all' articolo 11 utilizzando mezzi rientranti fra quelli elencati all' articolo 3, ovvero per chi effettua la pesca medesima nelle acque comprese negli allegati di cui all' articolo 11 utilizzando mezzi non consentiti per lo specifico corso d' acqua, seppur rientranti fra quelli elencati all' articolo 3;

e) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per chi effettua la pesca di mestiere nelle acque non comprese negli allegati di cui all' articolo 11 utilizzando attrezzi vietati in quanto non rientranti fra quelli elencati all' articolo 3;

f) da lire 100.000 a lire 600.000 per chi viola qualsiasi altra norma concernente l'esercizio della pesca in acque interne non espressamente richiamata nel presente articolo o altri obblighi ed adempimenti previsti dalla presente legge.

## **Art. 8**

1. Nel Friuli-Venezia Giulia il pescatore sportivo in acque interne, oltre alle limitazioni numeriche giornaliere fissate per determinate specie con il calendario di pesca sportiva annuo, non puo' catturare complessivamente per ogni giornata di pesca piu' di cinque chilogrammi fra anguille, cefali e passere, salvo che detto peso sia superato con un unico esemplare fra quelli catturati.

## **Art. 9**

1. Nello svolgimento dell'attivita' di pesca di mestiere e' consentita la cattura giornaliera di un numero indeterminato di pesci, fatto salvo il limite di cui al comma 2.

2. Per ciascuna specie che sia numericamente limitata dal calendario di pesca sportiva, al pescatore di mestiere non e' consentita la cattura mensile di un numero di esemplari complessivamente superiore a quello pescabile in un mese da parte del pescatore sportivo.

3. Il limite di cui al comma 2 non si applica nei confronti della spigola e di eventuali altre specie di interesse per la pesca di mestiere, che possono essere numericamente limitate con il calendario di pesca sportiva.

4. La pesca delle specie indicate nel comma 2 nonché delle altre indicate nel calendario di pesca sportiva deve avvenire nel rispetto dei tempi e delle misure fissate annualmente con il calendario stesso.

5. Qualora il pescatore di mestiere intenda praticare l'esercizio della pesca sportiva deve munirsi della relativa licenza e documentazione e nello svolgimento di tale esercizio è soggetto alla disciplina prevista per la pesca sportiva.

#### **Art. 10**

1. Ai fini statistici e di gestione delle acque e delle popolazioni ittiche oggetto di pesca è fatto obbligo al pescatore di mestiere di riportare entro il giorno successivo a quello di cattura su un apposito stampato predisposto e fornito annualmente dal Servizio autonomo della caccia e della pesca il peso del pescato relativo alle anguille, ai cefali, alle passere, alle spigole ed ai latterini, nonché le indicazioni della data e della località di pesca. Detto Servizio può inoltre disporre che nell'apposito stampato siano previsti spazi riservati all'annotazione della cattura di altre specie di particolare interesse.

2. È fatto obbligo al pescatore di mestiere anche di annotare negli appositi spazi dello stampato di cui al comma 1 ogni esemplare di salmonidi e timallidi catturato, appena ultimate le operazioni di pesca e comunque prima del rientro dalla zona di pesca.

3. Lo stampato di cui al comma 1 deve essere restituito al Servizio autonomo della caccia e della pesca entro la data del 15 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati.

#### **Art. 11**

1. La pesca di mestiere è consentita nei corsi d'acqua indicati negli allegati A, B e C della presente legge esclusivamente con gli attrezzi precisati a fianco di ciascun corso d'acqua medesimo.

2. Ai fini della presente legge per i termini « punto di immissione » e « punto di biforcazione », adoperati negli allegati, si intende il punto di intersezione a valle fra le sponde di due corsi d'acqua.

#### **Art. 12**

1. L'esercizio della pesca di mestiere nei corsi d'acqua di cui all'articolo 11 situati a sud della SS 14 è consentito tutto l'anno.

2. Nei corsi d'acqua di cui all'articolo 11 situati a nord della SS 14 ed in quelli della provincia di Pordenone l'esercizio della pesca di mestiere è consentito dal giorno dell'apertura generale della pesca sportiva sino al 30 novembre.

#### **Art. 13**

1. Nei periodi di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, il materiale ittico allo stato fresco di provenienza dall'attività di pesca di cui alla presente legge appartenente a specie la cui

pesca e' sottoposta a limitazione di tempo non puo' formare oggetto di commercio o di trasporto ne' di smercio nei pubblici esercizi.

2. E' fatto divieto di pesca, di compravendita, di detenzione e di smercio delle specie ittiche di misura inferiore a quella fissata annualmente per le singole specie dal calendario di pesca sportiva.

3. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall' apice del muso all' estremita' della pinna caudale.

4. La liberazione del pesce sotto misura deve avvenire senza arrecare danno al pesce stesso e nel caso di uso di attrezzi provvisti di amo la liberazione deve essere eseguita mediante taglio del filo.

#### **Art. 14**

1. Per esigenze connesse alla tutela delle specie ittiche e per la valorizzazione dell' attivita' di pesca di mestiere con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito l' Ente tutela pesca, possono essere variati l' elenco dei mezzi consentiti per la pesca di mestiere di cui all' articolo 3 e le caratteristiche tecniche dei medesimi.

2. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere anche disposte variazioni ai corsi d' acqua ed ai mezzi indicati nelle tabelle allegate alla presente legge.

#### **Art. 15**

1. Le norme di cui alla presente legge trovano applicazione a decorrere dall' 1 gennaio 1994.

2. Dalla data di cui al comma 1 cessano di aver applicazione le norme incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge e per l' esercizio della pesca di mestiere non e' prevista l' autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, numero 2), della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19.

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 08/06/93, N. 032.

Allegato A (riferito all'articolo 11)

Corsi d'acqua e mezzi consentiti per la pesca di mestiere in provincia di Gorizia

N.	CORSI D'ACQUA	bertovello	passerella o passerella	gombina o bombina	retisin o fureghin	palangrese o parangal	bilancione	rete da imbrocco
1	ISONZO - dal ponte della Colussa al ponte della strada Monfalcone-Grado	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
2	ISONZO - dal ponte della strada Monfalcone - Grado a valle	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	ISONZATO - dallo scarico della roggia Mondina presso l'ex Mulino alla confluenza con l'Isonzo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
4	CUCCHINI - tutto il canale	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
5	TIEL - per tutto il tratto in provincia di Gorizia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6	ZEMOLE - tutto il canale	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI

Allegato B (riferito all'articolo 11)

Corsi d'acqua e mezzi consentiti per la pesca di mestiere in provincia di Udine

N.	CORSI D'ACQUA	bertovello	passerella o passerella	gombina o bombina	retisin o fureghin	palangrese o parangal	bilancione	rete da imbrocco
1	ISONZATO - dallo scarico della roggia Mondina, presso l'ex Mulino, per tutto il tratto in provincia di Udine	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	TIEL - dal ponte della S.S. 14 a valle fino al punto di immissione del canale di irrigazione Colombara	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
3	TIEL - dal punto di immissione del canale di irrigazione Colombara a valle per tutto il tratto in provincia di Udine	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
4	MORTESINA - dal ponte della S.S. 14 al ponte della strada Cervignano-Grado	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
5	TERZO - dal ponte della strada Cervignano-Grado fino a Ponte Rosso	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
6	TERZO - dal Ponte Rosso al ponte di biforcazione con l'Anfora	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO
7	ANFORA - l'intero tratto	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI
8	TRAGHETTO - dalla biforcazione del Terzo nell'Anfora al ponte delle Vergini (intero tratto)	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
9	NATISSA - dal ponte delle Vergini a valle	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
10	TAGLIO EST - dal ponte della S.S. 14 fino alla confluenza con l'Aussa	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
11	AUSSA - dal ponte della S.S. 14 fino al punto di immissione del Taglio Ovest	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
12	AUSSA - dal punto di immissione del Taglio Ovest a valle	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
13	TAGLIO OVEST - dal ponte della S.S. 14 fino alla confluenza con l'Aussa	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO

N.	CORSI D'ACQUA	bertovello	passerella o passerella	gombina o bombina	retisin o fureghin	palangrese o parangal	bilancione	rete da imbrocco
14	ZUMELLO - dal ponte della S.S. 14 alla confluenza col Corno	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
15	CORNO - dal ponte delle FF.SS. fino al ponte di Villanova	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
16	CORNO - dal ponte di Villanova a valle	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
17	ZELLINA - dal ponte della strada Carlino-S. Giorgio di Nogaro fino al ponte del Cesso (sulla via Aquileia di Carlino)	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
18	ZELLINA - dal ponte del Cesso (sulla via Aquileia di Carlino) a valle	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
19	TROMBON - dal ponte della S.S. 353 (della Bassa Friulana) fino alla confluenza col Cormor	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
20	CORMOR - dal punto di immissione del canale Trombon a valle fino al punto di immissione della Muzzanella	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
21	CORMOR - dal punto di immissione della Muzzanella fino al ponte della strada della Levada	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
22	CORMOR - dal ponte della strada della Levada a valle	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
23	TURGNANO - dal ponte della S.S. 14 al ponte del Bosco di Muzzana	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
24	TURGNANO - dal ponte del Bosco di Muzzana fino alla chiesetta di S. Antonio del Turgnano	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
25	TURGNANO - dalla chiesetta di S. Antonio del Turgnano a valle	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
26	CRAGNO - dal ponte della strada Rivarotta-Palazzolo a valle fino alla confluenza con lo Stella	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
27	STELLA - dalla S.S. 14 al punto di immissione del canale Acqua Bona	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
28	STELLA - dal ponte di immissione del canale Acqua Bona a valle	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
29	TAGLIAMENTO - dal ponte dell'autostrada al ponte della S.S. 14	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
30	TAGLIAMENTO - dal ponte della S.S. 14 al cippo n. 88 del Genio civile sull'argine in sponda sinistra	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
31	TAGLIAMENTO - dal cippo n. 88 del Genio civile sull'argine in sponda sinistra a valle	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
32	BEVAZZANA - tutto il canale	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
33	Tutti i corsi d'acqua a sud della S.S. 14 non espressamente indicati in precedenza esclusi il Roncuz, la Muzzanella, lo Zuina, il canale Padovano, il canale Principale, il canale Barancole-Salmastro 1° e 2°, il canale Sarcinelli e la Roggia Fredda Piccola (Turisella) fino a Borgo Gortani	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO

## Corsi d'acqua e mezzi consentiti per la pesca di mestiere in provincia di Pordenone

N.	CORSID'ACQUA	bertovello	passerella o passelera	gombina o bombina	retisin o fureghin	palangrese o parangal	bilancione	rete da imbrocco
1	CANAL NUOVO - dal ponte della strada Sesto-Cinto Caomaggiore a valle fino al confine della Regione	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2	CAOMAGGIORE - dal ponte Geremia a valle fino al confine della Regione	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
3	SILE - dal ponte di Fagnigola a valle	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
4	FIUME - dall'incrocio dei canali sotto il Cotonificio a valle	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
5	SENTIRON - dal ponte della strada Porcia-Prata alla confluenza con il Meduna	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
6	MEDUNA - dal ponte dell'autostrada Vittorio Veneto-Portogruaro fino alla confluenza col Livenza	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
7	NONCELLO - dal ponte dell'autostrada Vittorio Veneto-Portogruaro fino alla confluenza col Meduna	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
8	LIVENZA - loc. Villavarda per tutto il tratto che costituisce confine fra le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto fino alla chiesa di S. Cassiano	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
9	LIVENZA - dalla chiesa di S. Cassiano a valle per tutti i tratti ricadenti nella regione Friuli-Venezia Giulia	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI